

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 316)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1968 (V. Stampato n. 340)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1968*

Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

« Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvenzano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi

possono essere rimossi, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio ».